Comune di Ravenna

Area Economia e Territorio

REGOLAMENTO

CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

NORME

ADOTTATO Delibera di C.C. N. del
APPROVATO Delibera di C.C. N. del

BOZZA 13/04/2012

Elaborazione:

Sindaco Fabrizio Matteucci
Assessore Urbanistica Gabrio Maraldi
Segretario Generale Dott. Paolo Neri

Capo Area Dott. Paola Bissi
Capo servizio e Responsabile Procedimento Arch. Gloria Dradi
Servizio Progettazione Urbanistica Arch. Raffaella Bendazzi
Geom. Francesca Brusi

BOZZA

INDICE

01.00 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
02.00 - ZONIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI 4
03.00 - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE AMMESSE..... 6
04.00 - TITOLO EDILIZIO E RELATIVI ALLEGATI..... 6
05.00 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE. 7
06.00 - CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI. 7
07.00 - INTERVENTI AMMESSI, NORME EDILIZIE E IGIENICO-SANITARIE... 11
08.00 - MODI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 13
09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI..... 14
10.00 - TARIFFE 16
11.00 - NORME FINALI 16

BOZZA

01.00 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

01.01 - Il presente regolamento disciplina la nuova costruzione (**NC**) di strutture a servizio della pesca ricreativa, nei termini prescritti dalla L.R. 11 del 22/02/93 e s.m.i, in attuazione del PSC vigente, conformemente ai criteri contenuti nella Delibera di Assemblea del Consorzio Parco Regionale del Delta del Po n. 2/414 del 10/02/1999 e ai Piani di stazione del Parco Regionale del Delta del Po approvati e in via di approvazione, nonché la manutenzione e l'adeguamento dei capanni da pesca e da caccia regolarmente esistenti, tali intendendosi quelli realizzati nelle posizioni possibili assentite ed individuate con specifica simbologia nella cartografia allegata ed in possesso di regolare titolo legittimante l'esistenza: titolo edilizio e/o di valido atto di concessione idraulica o dell'area rilasciato dagli Enti pubblici competenti sulle zone di pertinenza, alla data del 26/02/1991[1], o relativa sanatoria[2] alla data di adozione del presente Regolamento.

Tali strutture possono essere installate e/o mantenute all'interno delle zone di cui ai successivi punti 02.01 e 02.02.

02.00 – ZONIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI

02.01 - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono individuate nelle allegate tavole le seguenti zone omogenee, interessanti sia bacini di acque di categoria "A" ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale di classificazione delle acque (N. 1554 del 26/04/1994) adottata in attuazione della L.R. 11 del 22/02/93 e s.m.i., sia acque demaniali marittime:

A. zone demaniali lungo il corso dei fiumi (PSC art. 66, RUE art. III.7)

- FIUME RENO	TAV. 1	1:5.000
- CANALE DESTRA RENO	TAV. 2	1:5.000
- FIUME LAMONE	TAV. 3	1:5.000
- FIUMI UNITI	TAV. 4	1:5.000
- TORRENTE BEVANO	TAV. 5	1:5.000
- FIUME SAVIO	TAV. 6	1:5.000

B. zone umide (PSC art. 65, RUE art. III.8)

Allegato 1 1:25.000

C. opere demaniali di difesa foranea (POC Piano dell'Arenile 2009 art. II.12)

TAV. 7 1:5.000

[1] Data di approvazione del "Nuovo regolamento per la installazione di capanni da pesca e da caccia" che dava la corrispondente definizione di capanno esistente.

[2] Ai sensi dell'art.22 della L.R. 7/2004 e s.m.i Chi, sussistendo su area di competenza del demanio idrico, abbia fatto richiesta all'amministrazione regionale, attraverso apposita istanza di sanatoria, del rilascio della concessione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2004, ed abbia regolarmente ottenuto il rilascio della concessione attraverso la regolarizzazione di tutti i pagamenti pregressi è considerato sanato, documentando al comune l'avvenuta sanatoria al momento del rinnovo della concessione. Per i restanti casi si procederà secondo i termini della medesima legge.

BOZZA

Le tavole realizzate su base cartografica di RUE ed inerenti le zone A e C riportano unicamente le "*postazioni possibili*" riprendendo e confermando le postazioni del precedente regolamento. Tali postazioni possibili indicano dove è installato o è possibile installare un capanno, assumendo per ogni bacino idrografico il numero massimo di postazioni stabilite in base allo sforzo di pesca dalla D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i..

02.02 - In dette zone sono ammessi nel rispetto del presente regolamento e della normativa urbanistica ed edilizia vigente, i seguenti interventi edilizi:

ZONA A:
- manutenzione ordinaria (**MO**), manutenzione straordinaria (**MS**), demolizione e ricostruzione (**DR**) delle strutture regolarmente esistenti nei termini di cui al punto 01.01, nonché riqualificazione della struttura come definita al punto 09.01 e 09.02;
- La nuova costruzione (**NC**) è prevista nelle postazioni possibili, secondo l'individuazione grafica riportata nelle tavole allegate al presente regolamento e non ancora realizzate, solo:
  1. A seguito di Bando Pubblico
  2. per il trasferimento di capanni regolarmente esistenti da posizioni che nell'ambito dei Piani di Recupero siano ritenute incompatibili e per quelli di cui al punto 9.03.

ZONA B:
- manutenzione ordinaria (**MO**) demolizione e ricostruzione (**DR**) delle strutture regolarmente esistenti, nei termini di cui al punto 01.01, nonché riqualificazione della struttura come definita al punto 09.01 e 09.02;
- La nuova costruzione (**NC**) è prevista solo esclusivamente per la realizzazione di cavane con procedura di assegnazione tramite Bando pubblico e solo nei luoghi dove assentite.

ZONA C:
- manutenzione ordinaria (**MO**) e straordinaria (**MS**) delle strutture regolarmente esistenti, nei termini di cui al punto 01.01, demolizione e ricostruzione (**DR**) secondo quanto eventualmente previsto dalla Regione Emilia Romagna.

È sempre ammessa la Demolizione (**D**) senza ricostruzione.

Variazioni alle prescrizioni relative alle zone A e B e alle postazioni possibili designate in cartografia, potranno essere previste nell'ambito di specifici Piani di Recupero come meglio specificato al punto 08.

Sono inoltre ammessi, anche in difformità ai parametri dimensionali del presente Regolamento (punto 06.00) e anche qualora non inclusi nei Piani di Recupero (punto 08.00), gli interventi che comportano la nuova costruzione (**NC**) di strutture analoghe a quelle disciplinate dal presente regolamento (capanni, cavane, pontili, definite al punto 03) qualora:
- previsti dai Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta del Po nell'ambito del sistema di fruizione del parco;

BOZZA

- previsti dagli Enti proprietari dei siti, per finalità legate alle proprie attività istituzionali e/o di pubblico interesse;

Tali interventi dovranno essere approvati dell'Ente competente con apposito atto amministrativo previa acquisizione di tutti i pareri o nulla-osta dovuti.

03.00 - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE AMMESSE

03.01 - Nelle zone di cui al punto 02.01 possono essere esclusivamente insediate e/o mantenute strutture relative a capanni da pesca e/o capanni da caccia così come definiti nei successivi punti.

03.02 - Il **capanno da pesca** è una struttura "in precario" ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati, adibita al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa nei termini di cui alla L.R. 11/93 e s.m.i.[3] E' vietata l'utilizzazione del capanno per fini abitativi anche a carattere temporaneo.

03.03 - Il **capanno da caccia** è una struttura "in precario" ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati o semplicemente appoggiata ed ancorata al terreno, adibita al ricovero di attrezzi per la caccia e di persone durante l'esercizio venatorio nei termini di cui alla L.R. 8/94 e s.m.i.. E' vietata l'utilizzazione del capanno per fini abitativi anche a carattere temporaneo.

03.04 - La **cavana** è un manufatto "in precario" per la protezione della barca ovvero, costituito da quattro/sei pali di sostegno in legno infissi al suolo, pareti di tamponamento con un lato libero per l'accesso della barca via acqua, copertura ad una o due falde, ancorata da un piccolo pontile per l'accesso. La cavana deve essere realizzata in legno e/o canna palustre salvo il manto di copertura del tetto con guaina ardesiata.

03.05 - Il **pontile** è un manufatto "in precario" per l'ormeggio della barca ovvero, costruito su palafitta con pali di sostegno infissi al suolo o galleggiante opportunamente ormeggiato.
Il pontile, che può essere realizzato anche quale anticipazione dei **PdR**, deve essere in legno ad esclusione degli eventuali elementi galleggianti.

04.00 - TITOLO EDILIZIO E RELATIVI ALLEGATI

04.01 - Chiunque intenda procedere alla nuova costruzione (**NC**), manutenzione straordinaria (**MS**) dei capanni e delle cavane nei termini previsti dal presente regolamento deve essere in possesso di titolo abilitativo edilizio secondo la normativa

[3] **Art. 5.2** dei " Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e per le disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Deta del Po" approvati dalla Delibera dell'assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n° 2/414 del 10/02/1999.

edilizia vigente e del presente Regolamento. In aggiunta alla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (L.R. 31/2002 art. 6 c.4), dovrà essere presentata specifica relazione in ordine agli impianti ed attrezzature da pesca che si intendono installare e/o alle modalità di caccia che si intendono praticare e ne dimostri la rispondenza alla normativa nazionale e regionale sulla pesca e sulla caccia. L'uso dei capanni ai fini della pesca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia secondo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n°29/1993. L'uso dei capanni ai fini della caccia è subordinato alle regolamentazioni previste e derivate dalla L.R. 8/1994 ed alle eventuali s.m.i..

04.02 – La nuova costruzione (**NC**) di capanni da caccia e da pesca, sia fissi che galleggianti e delle cavane, nonché gli interventi ammessi dal presente regolamento sui capanni esistenti, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del presente Regolamento e là dove previsto subordinato all'approvazione degli eventuali **PdR**.
Il titolo edilizio è rilasciato a titolo parzialmente oneroso relativo solo agli oneri di Urbanizzazione secondaria, in relazione alla mancata previsione di opere di Urbanizzazione primaria, e al contributo relativo al costo di costruzione non dovuto solo per gli interventi edilizi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato .

05.00 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE.

05.01 – Ai fine della realizzazione degli interventi ammessi, è necessario acquisire le preventive autorizzazioni e/o Nulla Osta (N.O.) da parte degli Enti competenti.

06.00 - CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI.

06.01 - La struttura e i tamponamenti dei nuovi capanni, ricadenti in zone A e B, di cui al presente Regolamento, dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, ad esclusione degli ancoraggi al terreno e degli elementi galleggianti, mentre la copertura potrà essere realizzata in legno e/o in canna palustre eventualmente impermeabilizzati.

La struttura dei capanni, ricadenti in zona C di cui al presente Regolamento per i quali sia previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione (**DR**), dovrà essere realizzata secondo quanto prescritto/concordato con l'Ente di gestione, nello specifico la Regione Emilia Romagna servizio Economia ittica regionale.

06.02 - Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i capanni sono costituiti dai seguenti elementi i quali devono rispettare caratteristiche e limiti dimensionali qui prescritti:

a - **piattaforma di sostegno**: costituisce il piano di calpestio e non deve eccedere la superfici di 35 mq. Può essere ancorata al terreno mediante pali battuti in legno, o secondo altre tecnologie di ingegneria naturalistica[4] e secondo le vigenti norme in

[4] L'**Ingegneria Naturalistica** è una disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale da costruzione, del materiale vegetale vivo (piante o parti di esse) in abbinamento con altri

materia antisismica e sicurezza idraulica, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone A che devono essere installati rigorosamente alla quota d'argine, la struttura potrà essere, in alternativa, ancorata ad elementi galleggianti ed opportunamente ormeggiata in modo da mantenere la posizione e poter seguire le oscillazioni del livello dell'acqua senza che si determinino alterazioni dell'assetto.
In particolare la piattaforma ancorata su pali dovrà avere una quota di imposta non inferiore a (- 1.00 m.) dalla sommità arginale.
Eventuali scale/passerelle per l'accesso sono escluse dal computo delle superfici purché di larghezza inferiore/uguale a 1,20 m.
Eventuali percorsi di sicurezza e/o vie di fuga se e dove prescritte dalle normative in vigore, non vengono conteggiate come superfici fino alla dimensione minima prevista dalla relativa normativa.

b - **corpo del capanno:** è rappresentato dallo spazio coperto da adibire al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca e/o della caccia ed al ricovero degli attrezzi necessari allo svolgimento delle stesse nei termini di cui ai precedenti punti 03.02 - 03.03.
E' costituito da almeno quattro pareti perimetrali con copertura ad una o due falde, in legno e/o canna palustre, per una superficie coperta totale di 24.00 mq. di cui max 16.00 mq. destinati al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca e/o della caccia.
L'altezza, calcolata all'imposta all'intradosso del solaio di copertura non può eccedere i 2.50 m. riferiti al piano di calpestio della piattaforma di sostegno.

c. **attrezzatura da pesca**: è costituita da una rete conforme alle norme sulla pesca (R.R. n°29/1993) e sulle distanze (D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i), sostenuta e governata da una struttura su pali in legno; che non possono in ogni caso occupare la sponda opposta del canale.

d. **spazi esterni coperti**: rappresentano una appendice esterna per il ricovero di persone durante l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto b, possono interessare una superficie di calpestio max di 6.00 mq. e devono essere lasciati liberi almeno su 3 lati.

BOZZA

materiali inerti non cementizi quali il pietrame, la terra, il legname, l'acciaio, nonché in unione con stuoie in fibre vegetali o sintetiche.

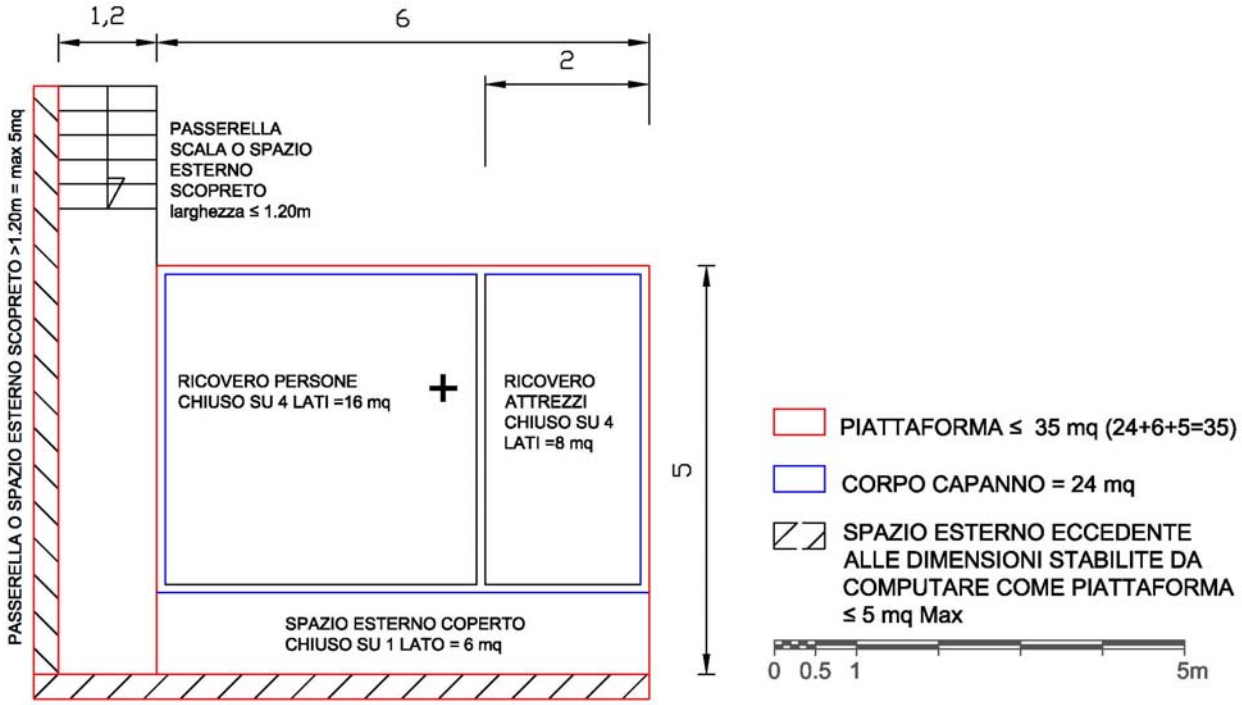

Figura 1 – Esempio di calcolo della piattaforma e del corpo capanno.

BOZZA

06.03 - Le cavane possono essere realizzate, anche quale anticipazione dei **PdR,** esclusivamente per la zona umida della **Piallassa Baiona** in un numero massimo di **50** postazioni, accorpabili in gruppi da 2 a 4, previa bando di assegnazione.
Sono ammesse le seguenti tipologie di postazioni:

1. Cavane per capanni e per postazioni fisse da caccia;
2. Cavane per uso professionale di pesca;

06.03.1 - I proprietari di capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.01 ed i titolari di postazioni fisse da caccia potranno realizzare, previa concessione o estensione dell'area in concessione e sulla base di uno specifico permesso di costruire, una sola cavana come da bando, nelle zone individuate dall'A.C. (all'Allegato 1), mentre nei chiari a livello controllato in postazioni da concordare con l'A.C. in base alle esigenze tecnico operative e di tutela.
La superficie massima ammessa della cavana è di 12,00 mq. (~5,00x2,40) oltre alla passerella (solo se necessaria per raggiungere la profondità per l'attracco della barca), che dovrà essere come definita al punto 03.05 e delle dimensioni indicate al punto 06.04.
L'altezza massima della cavana non potrà superare i 3,00m. per le zone soggette a marea, mentre per i chiari a livello controllato è consentita un'altezza max di 2.00m, dalla quota di medio mare misurata all'estradosso della copertura.

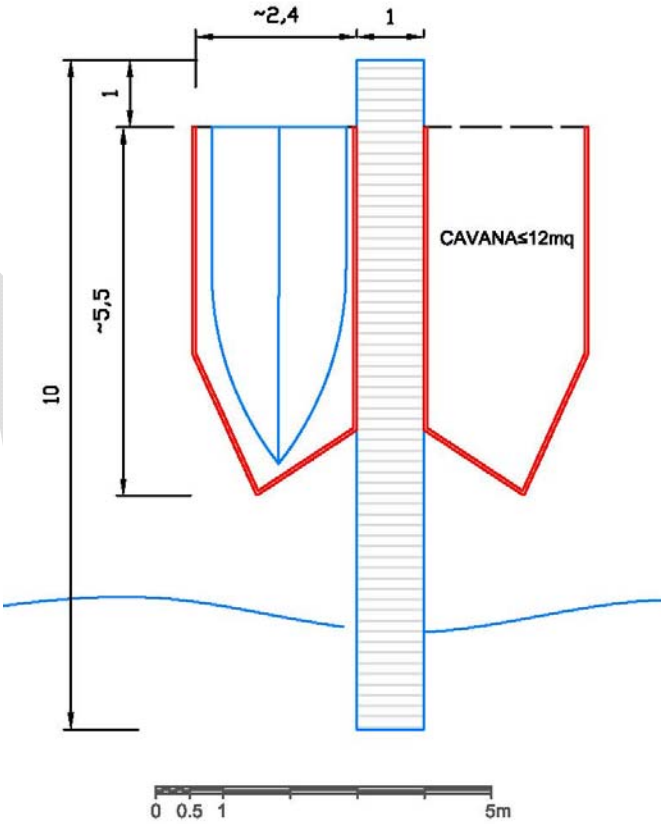

Figura 2 Esempio di cavana compresa tra i 10e i 15 mq

BOZZA

06.03.2 - Le cavane per uso professionale di pesca possono essere realizzate dai pescatori di mestiere in possesso di “licenza di pesca Tipo A” e “Permesso di uso civico di pesca in Piallassa Baiona”, previa concessione dell'area e sulla base di uno specifico permesso di costruire, una sola per pescatore e nelle zone individuate dall'A.C. (Canale retrostante Porto Corsini). La superficie massima ammessa è di 18,00 mq. (~6,00x3,00) oltre alla passerella (per raggiungere la profondità per l'attracco della barca e solo se necessaria), che dovrà essere come definito al punto 03.05 e delle dimensioni indicate al punto 06.04..
L'altezza massima della cavana non potrà superare i 3,00 m. dalla quota di medio mare misurata all'estradosso della copertura.
In caso di cessazione dell’attività professionale di pesca è prevista la rimozione della cavana.

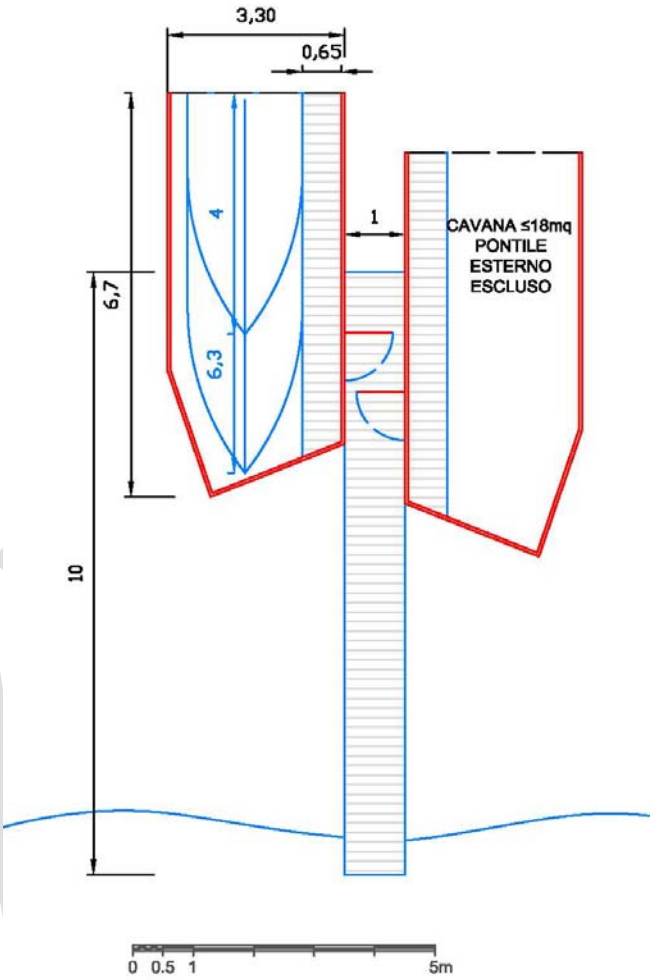

Figura 3 Esempio di cavana ad uso professionale.

06.04 - I proprietari di capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.01 ed i titolari di postazioni fisse da caccia, possono realizzare in alternativa alla cavana e fuori dalle condizioni del bando, il solo pontile ove ormeggiare la barca, previa estensione della concessione dell'area del capanno e/o del Nulla Osta Venatorio e sulla base di specifico Permesso di costruire (un solo pontile per capanno o appostamento fisso da caccia).
Il pontile può avere larghezza di 1,00 m. e lunghezza massima di 10,00 m. e deve asservire almeno due postazioni.

07.00 - INTERVENTI AMMESSI, NORME EDILIZIE E IGIENICO-SANITARIE

07.01 - E' vietato realizzare altre strutture non comprese nei punti 06.01 - 06.02 - 06.03 precedenti ancorché all'interno dell'area in concessione. In particolare è vietato realizzare manufatti ad uso ricovero automezzi salvo quelli per i ricoveri dei generatori

di corrente per i quali, quando necessari, dovranno essere trovate soluzioni rispettose della qualità del sito.

07.02 - E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi sia pure mutando destinazioni d'uso precedentemente autorizzate, salvo quanto prescritto dalle Autorità competenti in sede di apposito **PdR** come indicato al punto 08.00 e seguenti; è altresì vietato realizzare qualsiasi tipo di recinzione.
Linee elettriche e tecnologiche di servizio, salvo che nelle zone soggette a Piano di Recupero, possono essere eventualmente realizzate sulla base di progetti organici approvati dagli Enti competenti alla gestione delle zone interessate e delle reti proposte, restando comunque esclusa la possibilità di realizzare linee aeree. Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi a definire l'eventuale dotazione di reti e le relative tipologie.

07.03 – Salvo quanto eventualmente richiesto dagli Enti competenti alla gestione delle singole zone, gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica (corsi d'acqua, scoli consorziali, valli, ecc.) non possono essere intaccati; anche gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza e il profilo.
Per il passaggio di linee tecnologiche interrate, dovranno essere concordate le modalità con gli Enti competenti che definiranno i criteri di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze.

07.04 - E' vietato scaricare e/o accumulare nelle zone di cui al punto 02.01 precedente, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno dei capanni e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso nel rispetto della normativa vigente sul conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi.

07.05 - Ciascun capanno deve essere dotato di servizio igienico attrezzato con W.C. chimico e/o contenitore interrato a tenuta da svuotare periodicamente; gli eventuali impianti a vista dovranno trovare soluzioni rispettose della qualità del sito. E' esclusa qualsiasi forma di scarico e abbandono di rifiuti solidi o liquidi all'esterno del capanno. A tal fine i progetti dovranno essere corredati di una dettagliata relazione che illustri le modalità di smaltimento dei liquami.

07.06 - Le palificazioni di ancoraggio della piattaforma e/o gli elementi di ancoraggio delle strutture galleggianti e/o delle attrezzature accessorie non devono danneggiare in alcun modo le sponde dei canali od ostacolare il normale deflusso delle acque. Tali strutture devono comunque rispettare le disposizioni impartite dagli Enti ed Autorità competenti alla tutela e gestione dei corsi d'acqua e/o da altri Enti nell'ambito delle rispettive competenze.
Le attrezzature da pesca devono essere adeguate alle normative vigenti e comunque in presenza di impianti su 4 pali, le reti non possono avere tiranti ancorati al lato opposto al capanno.

07.07 - Per la realizzazione dei capanni come per i manufatti accessori, così come ai fini del loro utilizzo è vietato:

BOZZA

- Modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate.
- Abbattere alberi senza la prescritta autorizzazione di cui al punto 7 del vigente "Regolamento Comunale del Verde" e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone e comunque non riportate nell'allegato C del succitato Regolamento del Verde.

07.08 - Per tutelare l'habitat circostante le zone umide e i corsi d'acqua si impongono i seguenti divieti:
- divieto di allevare, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali da cortile, i quali alterano la vegetazione dei dossi e delle rive e compromettono le possibilità di nidificazione e sosta agli uccelli selvatici;
- divieto di realizzare nuovi posti di pesca, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi;

07.09 - Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, sono vietati tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria e/o nuovo insediamento di capanni nel periodo compreso dal15 marzo, al 15 luglio.

08.00 - MODI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

08.01 - L'attuazione delle presenti norme, salvo i casi previsti dal punto 8.02 in cui è prescritto il Piano di Recupero, avverrà per intervento diretto secondo le prescrizioni generali indicate negli articoli precedenti. Nelle zone A individuate nella cartografia del presente regolamento (tav 1-7) si applicano inoltre le prescrizioni in ordine ai distacchi tra i capanni e tra bilancioni, stabilite dalla D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i.
Postazioni differenti da quelle assentite quali possibili nella cartografia potranno essere previste, dai **PdR** esclusivamente per ragioni di carattere paesaggistico, ambientale e/o di sicurezza idraulica, sempre nel rispetto della .D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i..

08.02 – - Le presenti norme si attuano mediante **PdR** di iniziativa pubblica nelle zone B del punto 02.01 (localizzate nell'Allegato 1 alle presenti norme) e facoltativamente mediante **PdR** anche di iniziativa privata nelle zone A purché interessino almeno un numero superiore a **10** capanni su un lato o su entrambi i lati del fiume, e che andrà valutato caso per caso in base alla larghezza del fiume stesso al numero di capanni ivi presenti e al relativo bacino di pescaggio.
I Piani di Recupero **di iniziativa pubblica e privata** dovranno definire le possibilità, le prescrizioni e le modalità attuative degli interventi ammessi, saranno inoltre corredati, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Delibera di Assemblea del Parco n° 2/414 del 10/02/1999, da un apposito ***Regolamento di gestione*** contenente in particolare le modalità di fruizione delle strutture comprese le modalità attuative relative alle dotazioni di rete, ai requisiti igienico e sanitari delle strutture.

Il **PdR nelle zone A** potranno anche sovrapporsi ad eventuali "*Aree di riqualificazione ambientale*, *ecologica e paesaggistica"* **Ara** situate in concomitanza o nelle immediate vicinanze, in quanto le **Ara**, individuate dal PSC e disciplinate dal POC, che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla

BOZZA

riqualificazione/valorizzazione delle aree, demandano al ***Regolamento di Gestione del*** **PdR** la disciplina dei capanni eventualmente presenti al loro interno. Nei casi di sovrapposizione i **PdR** viceversa demandano alle **Ara** tutto quanto inerente la riqualificazione ambientale.

Il **PdR nelle zone B**

- **PdR PIOMBONI** – Il perimetro del **PdR** include le "*Aree di riqualificazione ambientale*, *ecologica e paesaggistica"* **Ara 6 e Ara 7** individuate dal PSC e disciplinate dal POC. Le **Ara** che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree, demandano al ***Regolamento di Gestione del*** **PdR PIOMBONI** l'eventuale disciplina di capanni e cavane in esse ricompresi.
- **PdR BAIONA** – Il perimetro del **PdR** affianca escludendo le *Aree di riqualificazione ambientale* **Ara 2 e Ara 3** individuate dal PSC. Le Ara che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree demandano al ***Regolamento di gestione*** **del PdR BAIONA** la disciplina di capanni e cavane eventualmente ricadenti al loro interno ed esclusi dal perimetro del **PdR**.

Tali **PDR** dovranno perseguire la salvaguardia delle aree di valenza naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra tali componenti, verificando la compatibilità della presenza antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale finalità con esclusione di quanto eventualmente stabilito e/o già previsto dalle Ara approvate là dove in compresenza ai **PdR**.

Tali Piani vanno redatti in conformità alle norme del presente Regolamento, alle norme dei Piani di Stazione del Parco del Delta del PO ed alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e a quella sovraordinata.

09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI

09.01 - Tutti i capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.01, all'interno delle zone omogenee e nelle posizioni individuate nella cartografia allegata, salvo quelli ricadenti nelle zone soggette a Piani di Recupero, hanno l'obbligo di uniformarsi al presente regolamento relativamente, alle dimensioni e alle dotazioni igienico-sanitarie qualora vengano realizzati lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (**MO**) e salvo quanto previsto al punto 09.02 del presente regolamento fino alla scadenza dei tre anni previsti.
Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi Piani a definire possibilità, postazioni, prescrizioni e modalità attuative.

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.01, potranno adeguarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento entro tre anni dalla data di approvazione dello stesso, agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primis, l'eliminazione di tutte le parti relative alle coperture

BOZZA

costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente ovvero non idonei per qualità dei materiali ad assicurare l'armonia complessiva dei manufatti stessi con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie ecc.). A tali adeguamenti, realizzati al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che perseguono standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento, a condizione che: le dimensioni del *corpo del capanno*, cosi come definito al punto 06.02 b, insieme alla distribuzione interna degli spazi rimangano gli stessi e gli adeguamenti avvengano entro tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.
Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovrordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B** è ammesso intervenire solo al fine della presente riqualificazione, oltre a quanto già previsti al punto 02.02, anche con manutenzione straordinaria (**MS**).

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

09.03 - Per tutti i capanni regolarmente esistenti nel territorio comunale alla data di adozione del presente regolamento ricadenti in aree non comprese tra quelle di cui al precedente punto 02.01 ed in postazioni che esulano le possibili, sono ammesse, salvo quanto prescritto dal Piano dell'Arenile 2009, ai fini del mantenimento delle strutture, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (**MO**). Il trasferimento di tali strutture può avvenire nell'ambito delle nuove previsioni con titolo di precedenza su altre istanze, previa demolizione della struttura esistente.

09.04 - Sono comunque esclusi interventi eccedenti la manutenzione ordinaria (**MO**) se non in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

09.05 - Per tutti i capanni regolarmente esistenti alla data di adozione del presente regolamento, anche al di fuori delle zone di cui al punto 02.01 precedente, salvo quanto prescritto dal Piano dell'Arenile 2009, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (**MO**), è ammesso il trasferimento, nel caso in cui la loro rimozione sia imposta da ragioni d'interesse pubblico, quali la realizzazione di:

- opere pubbliche di interesse statale, regionale e locale;
- reti e servizi tecnologici pubblici;
- opere di iniziativa pubblica di regolazione del regime idraulico, a tutela delle aree emerse;

I PdR, prevedenti tali opere, potranno individuare altre zone ittiche oltre a quelle individuate come "Zone ittiche del parco", (nell'art.3 dei criteri contenuti nella Delibera di Assemblea del Consorzio Parco Regionale del Delta del Po n° 2/414 del 10/02/1999) ricadenti quindi fuori dai perimetri di stazione del Parco del delta del Po, dove riammettere la ricostruzione dei capanni di cui si prevede la rimozione.
Tale trasferimento potrà avvenire in mancanza di specifico PdR, nell'ambito della stessa zona, lungo canali o fiumi con capanni già regolarmente insediati ed in

BOZZA

interspazi liberi tra questi purché vengano rispettate le distanze prescritte al punto 08.01o in specifiche aree individuate dall'Amministrazione comunale. I nuovi capanni così trasferiti dovranno comunque essere edificati nel rispetto delle norme del presente regolamento.

09.06 – Si pone come condizione per il rilascio e/o il rinnovo della concessione demaniale e/o patrimoniale (secondo i termini previsti dalla legislazione vigente ed in accordo con i singoli enti di gestione delle aree) il mantenimento degli standard minimi di sicurezza, di decoro e delle condizioni igienico sanitarie di cui al presente Regolamento.

10.00 - TARIFFE

10.01 - Per ciò che concerne il pagamento di canoni annuali di concessione delle aree di proprietà comunale si provvederà alla stesura di un apposito documento tendente all'uniformazione dei canoni tra enti gestori, basato sulle normative vigenti a partire dalla **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e sulle successive **DGR** che andrà quindi a definire canoni annuali per le aree occupate con capanni in base quote differenziate per :
- occupazione di spazio acqueo con rete;
- superficie coperta dal manufatto anche galleggiante;
- superficie scoperta asservita;
- ogni palo di sostegno oltre i tre;

11.00 - NORME FINALI

11.01 - Contestualmente all'esecutività del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per l'installazione di capanni da caccia e da pesca nel territorio comunale.

11.02 - La presente disciplina sarà variata e/o integrata, se ed in quanto necessario in relazione a disposizioni diverse che potranno essere prescritte nell'ambito dei Piani di stazione del Parco Regionale del Delta del Po, ad avvenuta approvazione degli stessi.

BOZZA

BOZZA

Ara 2 Pb

Ara 3 Pb

Ara 3 Pb

Ara 4 Pr

Ara 6 Pr

Ara 7 Pr

A

B

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

scala 1:25.000

LEGENDA

- Ara
- Perimetri PdR
- A — Aree per cavane 06.03.2
- B — Aree per cavane 06.03.1